

**Comune di Vimodrone
-Provincia di Milano –**

Affidamento Servizio Nidi Comunali

**CAPITOLATO TECNICO
Servizio Nidi**

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della procedura di affidamento è la gestione dei servizi pubblici di due asili nido (uno presso l'immobile di via Petrarca e l'altro presso l'immobile in viale Martesana), nella forma del "full service" e dei servizi correlati, ivi compreso l'affidamento della gestione strumentale delle strutture immobiliari, di proprietà del Comune, nella quale tali servizi sono svolti.

L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta, è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui i servizi pubblici di nido sono deputati, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi.

Gli utenti cui tali servizi sono rivolti sono bambini dai 3 ai 36 mesi e la finalità che si deve attuare è di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico – educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Art. 2 - OBIETTIVI

Complessivamente, gli obiettivi da raggiungere e le strategie educative che dovranno essere messe in atto, considerata la specificità dei servizi, dovranno tendere a:

- rispondere adeguatamente alle esigenze educative, ludiche e di cura dei minori iscritti ai servizi;
- considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini, prestando particolare attenzione ad eventuali criticità, individuando e prevenendo possibili situazioni di disagio ed emarginazione;
- porre particolare attenzione al confronto e al lavoro di rete con i servizi comunali,

l'associazionismo e le famiglie degli enti, l'istituzione scolastica, oltre che con tutti gli altri ambiti sociali e ricreativi qui non menzionati, che si interfacciano con i servizi o che riguardano i singoli utenti;

- valutare con attenzione le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti;
- favorire l'integrazione dei servizi con le altre attività presenti sul territorio, con particolare attenzione alla partecipazione, da parte degli educatori, agli ambiti di messa in rete nel coordinamento e nella supervisione della macro organizzazione dei servizi per l'infanzia, promossa in accordo con altri servizi territoriali o extraterritoriali;
- promuovere attività riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento a favorire il benessere della famiglia e dei minori attraverso iniziative a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie;
- collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica e della collettività nell'ambito dei servizi rivolti all'infanzia, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere, con particolare attenzione al favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili ed immigrati, oltre che delle loro famiglie;
- promuovere attività riguardanti le politiche per la prima infanzia attraverso iniziative a contenuto ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI

Le strutture oggetto dell'affidamento sono:

a. NIDO D'INFANZIA di Via Petrarca in Vimodrone, dati catastali foglio 3 n. 307, composto di numero uno piano fuori terra, ha una superficie totale di 4.424,00 mq, di cui superficie coperta 585,44 mq e superficie scoperta 3.838,56 mq, ed è adeguato agli standard regionali per una capienza massima di 60 bambini .

Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 60 utenti e dell'accreditamento. Sarà a carico del gestore il supporto all'Ente nell'elaborazione delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

b. NIDO D'INFANZIA di Viale Martesana in Vimodrone, dati catastali foglio 2 n. 847, è composta di numero uno piano fuori terra, ha una superficie totale di 1.596,08 mq, di cui superficie coperta 504,18 mq e superficie scoperta 1.091,90 mq, con una capienza di 48 utenti estendibile a 53. Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 53 utenti e dell'accreditamento. Sarà a carico del gestore il supporto all'Ente nell'elaborazione delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento

Le strutture verranno affidate già attrezzate. L'appaltatore si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

In particolare si prescrive che:

- le strutture immobiliari suddette dovranno essere adibite dall'affidatario alla gestione dei servizi di nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati.
- entro il termine di attivazione del servizio di nido l'appaltatore deve effettuare un apposito verbale di consegna delle strutture immobiliari, in contraddittorio con il Comune, in cui verranno indicate, tra le altre cose, la descrizione e l'inventario degli arredi e delle attrezzature presenti nell'immobile, le risultanze dello stato di conservazione delle strutture immobiliari e di tutti i manufatti ivi presenti, la verifica del funzionamento delle strutture immobiliari e degli impianti ivi presenti.

E' facoltativo il sopralluogo, previo appuntamento con la stazione appaltante, nel qual caso si dovrà dare contezza dell'avvenuto sopralluogo e di presa visione delle strutture immobiliari.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, l'appaltatore deve esplicitare per iscritto la presa in consegna delle strutture immobiliari e del contenuto delle stesse per l'esecuzione del servizio.

Le strutture immobiliari e il contenuto delle stesse alla fine dell'appalto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto) dovranno essere riconsegnate a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio.

Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti le strutture immobiliari e/o il contenuto delle stesse, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione delle strutture e del contenuto delle stesse date in consegna all'appaltatore;

Lo stato di conservazione delle strutture e del contenuto delle stesse verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dall'appaltatore, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio effettuato e dell'effettuazione di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alle strutture.

Nel caso in cui l'appaltatore non riconsegna le strutture e il contenuto di queste secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà diretta mente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto o dalle eventuali somme ancora dovute.

ART. 4 – DURATA

L'affidamento in appalto ha durata di 36 (trentasei) mesi. Alla fine del periodo sopra indicato di vigenza il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Le prestazioni contrattuali decoreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 19 del DM 49/2018 a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio firmato dal Direttore dell'Esecuzione ed inviato via pec all'appaltatore non viene restituito entro tre giorni via pec sottoscritto digitalmente viene fissato dal direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Il Comune visto l'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023 si riserva di chiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore anche in pendenza della stipula del contratto. Durante la vigenza del contratto i servizi di asilo nido terminano il 31 luglio di ogni anno.

I servizi Nido devono essere aperti e garantiti, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (sono previste inoltre tre opzioni di frequenza: Tempo pieno dalle ore 7:30 alle ore 18:30; part-time mattino dalle ore 7:30 alle 13:30 con consumazione del pasto, part-time pomeriggio dalle ore 13:00 alle 18:30 senza consumazione del pasto), fatti salvi i giorni coincidenti con le festività calendarizzate annualmente nazionali e locali.

Il Comune ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e in ogni caso per un massimo di mesi 6 (sei). L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma esecutivo, da redigere prima dell'inizio delle attività, in conformità con quanto richiesto dal presente atto e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara

ART. 5 - REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929, l'appaltatore dovrà redigere, consegnare al Comune e tenere aggiornati durante tutta la vigenza del contratto i seguenti documenti:

- ☐ Piano di gestione dell'emergenza;
 - ☐ Piano delle manutenzioni e delle revisioni con relativo registro;
 - ☐ Piano di organizzazione degli spazi;
 - ☐ Piano gestionale e delle risorse su pulizie ambiente e preparazione/distribuzione dei pasti;
- I suddetti documenti, dovranno essere variati a cura dell'appaltatore su richiesta motivata del Comune.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti.

Altresì entro i primi tre mesi dall'inizio del Contratto, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione della

Carta dei servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere rigorosamente riportati, tra le altre cose, i livelli di quantità e qualità delle prestazioni cui l'appaltatore si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario e la connessa disciplina) che regolano i rapporti con la utenza. La carta dei servizi, sottoscritta dall'appaltatore, deve essere allegata come parte integrante e sostanziale al Regolamento che l'appaltatore è tenuto consegnare a tutti gli utenti ammessi al servizio, di cui oltre. La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano una ripercussione nei confronti dell'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Inoltre l'appaltatore dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza del contratto tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dei nidi sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione, di indirizzo e di intervento operativo. A tal fine, affinché il regolamento sia il più possibile in sintonia con la proposta progettuale presentata dal appaltatore, quest'ultimo si impegna a coadiuvare il Comune in sede di eventuale modifica del regolamento dei servizi sviluppando i temi che il Comune gli sottoporrà, che potranno costituire in tutto o in parte oggetto del regolamento stesso.

ART. 6 – SERVIZI RICHIESTI

I servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, disciplinanti il servizio nido e le attività correlate connesse rientranti nella formula del “full service”, di qualunque rango, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del appaltatore informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune della eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

I servizi nidi d'infanzia, attivi negli edifici di via Petrarca e viale Martesana, integrano la funzione educativa e assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini. Le proposte sono mirate a creare le condizioni favorevoli per una crescita armonica dei bambini in funzione di un progetto individuale. I nidi accolgono bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Il rapporto numerico tra personale e bambini è quello previsto dalla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929, con orari di attività finalizzate e attività non finalizzate ed è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio. I servizi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 da settembre a luglio e sono rivolti a bambini di età compresa tra i 5 e i 36 mesi.

I servizi non possono essere sospesi o abbandonati per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

L'appaltatore, conformemente agli oneri assunti, dovrà:

1. Svolgere i servizi esclusivamente nei confronti degli utenti iscritti e la cui graduatoria sia validata dal Comune. E' espressamente esclusa qualsiasi attività nei confronti di estranei;
2. Garantire sin dal primo giorno di avvio del contratto l'erogazione completa del servizio, così come richiesta in capitolato ed integrata in sede di offerta. In particolare l'appaltatore garantirà, fin dal primo giorno, lo svolgimento del servizio educativo, ausiliario e di ristorazione, il coordinamento operativo e pedagogico, la supervisione e la presenza di tutto il materiale richiesto e offerto, necessario per il pieno svolgimento dei servizi;
3. Farsi carico dell'organizzazione, della direzione, della supervisione e del coordinamento pedagogico, del coordinamento operativo e organizzativo del personale operante all'interno dei nidi;
4. Far rispettare agli operatori, con la massima precisione, il calendario e la turnazione di lavoro, oltre che tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto;
5. Vigilare affinché gli operatori non utilizzino le informazioni di cui siano venuti in possesso

nell'ambito dell'attività e mantengano la riservatezza delle informazioni acquisite;

6. Garantire l'eventuale sostituzione dei propri operatori, anche per assenze temporanee impreviste, con personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato, senza nessun aggravio di spesa per l'ente;

7. Impiegare per tutta la durata de servizio e per quanto possibile il medesimo personale al fine di garantire la continuità educativa. Il turn over dovrà configurarsi come evento eccezionale e l'appaltatore si dovrà impegnare a mettere in atto adeguate strategie per il suo contenimento e per l'affiancamento al subentro di personale sostitutivo;

8. Curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta degli spazi alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale, ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che verranno evidenziate dal Comune;

9. La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente

10. La gestione rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune, con l'ATS/ASST competente e con il Comitato di Gestione se costituito;

11. Il collegamento con le locali scuole dell'infanzia statali, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia

12. la raccolta delle domande di ammissioni al Nido con relativa documentazione da svolgersi di norma nel mese di aprile antecedente l'avvio del nuovo anno di nido;

13. il supporto all'elaborazione e formazione delle graduatorie volte a disciplinare l'ordine di accesso ai servizi in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Comunale sul funzionamento dei nidi;

14. la gestione delle iscrizioni e degli inserimenti al nido in base alle graduatorie formatesi;

15. informazione all'utenza del sistema tariffario vigente;

17. campagne informative su aperture iscrizioni ed eventuali modifiche del sistema tariffario in uso;

18. Assumere tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'erogazione delle prestazioni rivolte all'utenza, la gestione e conduzione dei nidi, la sanificazione e pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro presente negli edifici (spazi interni ed esterni) e quella da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), l'erogazione del servizio di ristorazione per i servizi (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti e ristoro preparati presso le cucine presenti negli asili nido) e di lavanderia e la manutenzione ordinaria per entrambi i nidi;

19. Effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici;

20. Effettuare la manutenzione dell'area verde esterna dei nidi; effettuare la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;

21. Mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le stoviglie per il consumo dei pasti e per i momenti di ristoro, oltre che altre attrezzature eventualmente non attualmente presenti presso le cucine, se necessarie per il buon funzionamento del servizio;

22. Fornire tutto il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale e dei bambini (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: creme, pannolini, guanti a perdere, carta igienica, lenzuolini di carta per fasciatoi, guanti monouso, prodotti vari per l'igiene e asciugare le mani, materiale sanitario di primo soccorso ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della struttura (detergenti, sanificanti, ecc.), il tutto a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento dei servizi, oltre che le attrezzature necessarie per i lavori di pulizia. Per quanto riguarda la scelta dei detergenti e degli altri beni, l'azienda dovrà utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;

23. Garantire l'utilizzo di prodotti dietetici specifici e materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per il periodo dello svezzamento e per particolari condizioni di salute del bambino;

24. Mettere a disposizione il materiale destinato a tutte le attività educative (materiale didattico e cancelleria, libri per l'infanzia, giochi, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, nonché quanto necessario per giochi esterni ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da presente capitolato e da offerta tecnica presentata;

25. Mettere a disposizione il materiale utile per interventi di primo e pronto soccorso presso i nidi;

26. Mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini frequentanti il servizio;

27. Svolgere, concordando con l'Amministrazione comunale modalità e tempi degli interventi,

attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, promuovendo momenti di conoscenza, approfondimento, confronto, partecipazione rivolti alla cittadinanza, agli enti e alle associazioni del territorio;

28. Adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione degli asili nido e tempo famiglie previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;

29. Rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune e salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore da parte di imprese assicuratrici. L'Appaltatore sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato ai fini dell'erogazione dei servizi. In particolare l'Appaltatore risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio. In caso di danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al referente comunale, fornendo dettagliati particolari;

30. Segnalare tempestivamente, per iscritto al Comune l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza di lavori straordinari

31. Sostenere gli oneri riferiti alla fornitura di tutte le utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas metano, utenze telefoniche, acqua), mediante voltura di contatore;

32. Provvedere al pagamento della Tassa Rifiuti nella misura che verrà determinata dal Comune;

33. Provvedere puntualmente al conferimento dei rifiuti secondo il programma e la modalità di raccolta differenziata stabilita dal Comune, provvedendo a proprie spese all'acquisto dei sacchi e contenitori necessari per le suddette raccolte;

34. Relativamente al gestionale informatico: il gestionale della ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente avere la capacità di interfacciarsi con il programma informatico dell'ente Cityfee, per l'importazione di dati relativi a:

a) anagrafiche iscritti (genitore e bambino)

b) tipologia di frequenza prescelta

c) ISEE

In subordine la ditta appaltatrice dovrà farsi carico dei costi necessari a creare tale interfaccia.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nel contratto, nell'offerta tecnica. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica e l'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. In ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica e nel Contratto ed l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto specificato nel presente atto, nel contratto e nell'offerta tecnica, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia;

- c) osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed infortuni sul lavoro;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo personale, nei limiti e secondo le forme indicati dal Capitolato;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
- b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente appalto nel luogo indicato dal Comune.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica. Ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al Comune il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

In particolare:

- **relativamente al servizio di pulizia**, l'appaltatore garantisce con proprio personale, attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente, le seguenti preminenti operazioni:

- pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili, materiale pedagogico ed attrezzature delle aree esterne di pertinenza dei nidi ;
- mantenimento della pulizia dei servizi igienici degli asili nido durante tutta la giornata;
- pulizia aree esterne e pulizia delle grondaie;

L'Appaltatore fornisce l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di pulizia.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" adottati CON [DM 51 del 29 gennaio 2021](#), in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021). In particolare:

1. Detergenti usati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari):

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie devono rientrare nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;

- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

La ditta appaltatrice dovrà presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio. In caso di utilizzo di detergenti non menzionati e descritti dall'appaltatore o non conformi ai requisiti suddetti si applicherà la penale di cui all'articolo 23

2. Detergenti usati per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie:

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

La ditta appaltatrice dovrà presentare e la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM, sottoscritte dal produttore del detergente.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e con costi a carico dell'aggiudicatario.

In caso di utilizzo di detergenti non menzionati e descritti dall'appaltatore o non conformi ai requisiti suddetti si applicherà la penale di cui all'articolo 23

3. Formazione del personale addetto al servizio di pulizia:

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. L'aggiudicatario

potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione verifica se la ditta abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE). Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti, test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

- **relativamente al servizio di preparazione pasti**, l'appaltatore garantisce con proprio personale, attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente, le seguenti preminenti operazioni

- ordinazione delle derrate alimentari e preparazione in loco dei pasti, anche speciali;
- fornitura stoviglie in acciaio e vasellame in melamina, quando necessario ad integrare il materiale esistente;
- pulizia cucina, arredi ed attrezzature utilizzate per il servizio di refezione
- redazione ed applicazione manuale H.A.C.C.P. (D.Lgs. 155/97);

L'appaltatore si attiene a quanto definito dall'ente negli allegati 01, 02 3 03 del presente capitolato relativi al servizio ristorazione del nido:

- ***Allegato 01 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI***
- ***Allegato 02 - SPECIFICA TECNICA RELATIVA AI MENU' PER ASILO NIDO***
- ***Allegato 03 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE TABELLE DELLE GRAMMATURE PER CIASCUNA CATEGORIA DI UTENTI E ALLA PERCENTUALE DI SCARTO E SFRIDI DI LAVORAZIONE***

L'Appaltatore fornisce l'adeguato abbigliamento e l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di cucina.

Sui servizi ausiliari di cui sopra, ed in particolare su quelli riguardanti la preparazione dei pasti, il Committente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti.

L'appaltatore è tenuto a preparare le merende e i pasti destinati agli utenti dei nidi presso le cucine presenti nelle strutture, che devono essere perfettamente funzionanti dal primo giorno di avvio del servizio. L'Appaltatore deve assicurare il servizio di ristorazione, attenendosi alla piena osservanza delle norme anche igienico-sanitarie previste in materia, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 852/2004 e al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta dovrà applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP, come previsto dal citato regolamento CE, predisponendo documenti e registrazioni al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

I pasti e gli alimenti per il ristoro dovranno essere preparati rispettando la normativa regionale e nazionale in materia, astenendosi da qualsiasi variazione delle scelte alimentari e dietetiche senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Comune, in accordo con le autorità sanitarie. I menu giornalieri dovranno essere esposti ogni mattina all'ingresso dei servizi, in luogo visibile ai genitori. L'appaltatore si obbliga a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche confortate da certificato medico e per esigenze etico religiose, previa richiesta scritta dei genitori, ed infine diete leggere su semplice richiesta fatta dal genitore al coordinatore operativo o all'educatore di riferimento entro le ore 9,00 dello stesso giorno. Resta inteso che è a carico dell'appaltatore l'approvvigionamento delle derrate, la preparazione, il confezionamento, la consegna nelle sale, il loro porzionamento, la preparazione e il riassetto dei refettori prima e dopo il consumo. Eventuali variazioni potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Comune. Si precisa che la stoviglieria per la preparazione consumo del pasto (es. piatti, bicchieri, posate, mestoli, ecc.), le tovaglie ed eventuali ulteriori beni necessari per

la fornitura del pasto (es.brocche per l'acqua, zuppe, oliere ecc.), e tutto quanto non espressamente indicato necessario per la gestione dell'attività di ristorazione, ad integrazione di quanto già presente presso il servizio, dovrà essere messo a disposizione dall'appaltatore, per tutta la durata dell'affidamento. L'appaltatore si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R . n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE e s.m.i. sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", e prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati.

L'appaltatore deve redigere e applicare, presso le cucine e presso il luogo di consumo dei pasti, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L'appaltatore, a richiesta del comune, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002. Inoltre, l'appaltatore, a richiesta del comune, deve presentare il piano di formazione per il personale sull' HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza.

Nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, l'appaltatore deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici necessari al pieno svolgimento del servizio. Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le "Buone Norme di Produzione" scaturite dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

L'appaltatore al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo. I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive. Detti campioni sono da ritenersi a disposizione del Comune ed aggiuntivi ad eventuali altri "pasto test" richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

L'appaltatore deve garantire che non sarà effettuata qualsiasi forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche di eccedenze di produzione o di avanzzi.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al [DM n. 65 del 10 marzo 2020](#), pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020). In particolare:

1.Requisiti degli alimenti: rispetto dei parametri previsti nei CAM dedicati ai servizi di ristorazione scolastica, secondo le caratteristiche delineate negli allegati 01 "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI" 02 "SPECIFICA TECNICA RELATIVA AI MENU' PER ASILO NIDO" e 03 "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE TABELLE DELLE GRAMMATURE PER CIASCUNA CATEGORIA DI UTENTI E ALLA PERCENTUALE DI SCARTO E SFRIDI DI LAVORAZIONE" . La verifica verrà effettuata dal DEC su base documentale e in situ. Le verifiche documentali si svolgono a campione sulla documentazione pertinente, ovvero attraverso la presa in visione delle fatture e dei documenti di trasporto e delle etichette dei prodotti consegnati. Le fatture e i documenti di trasporto devono essere riconducibili esclusivamente al contratto affidato, pertanto devono riportare peso, tipo e caratteristiche (biologico, convenzionale, Dop, IGP, ecc.) degli alimenti acquistati e consegnati, nonché i riferimenti della stazione appaltante o il Cig rilasciato da Anac. Le verifiche in situ sono eseguite dal Dec, senza preavviso e negli orari utili e nei locali rilevanti per la verifica di conformità di tutte le clausole previste nel contratto.In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione verifica se la ditta abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE). Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il

proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti, test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

2.Prevenzione rifiuti e altri requisiti Le tipologie e le fonti di rifiuti prodotti devono essere analizzate per delineare ed attuare procedure per prevenirne la produzione. L'aggiudicatario deve scegliere, ove disponibili, prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi "a rendere" o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume. Non devono inoltre essere utilizzate le confezioni monodose e le monoporzioni ove non altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze tecniche legate a amenità o a esigenze specifiche (per celiaci, ecc.). La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate coerentemente con le modalità individuate dall'amministrazione comunale. Gli oli e grassi alimentari esausti, in particolare, devono essere raccolti in appositi contenitori, conformi alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e smaltimento e conferiti nel rispetto della normativa ambientale vigente.

In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

3.Pulizie locali cucina/mensa e lavaggio attrezzature e suppellettili mensa: per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detersivi con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. Prima di procedere al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle altre attrezzature. Il DEC attua la verifica attraverso sopralluoghi nelle cucine e in mensa per la presa visione dei prodotti, delle scorte e dei relativi imballaggi primari.

In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

4.Formazione e aggiornamento professionale addetti servizio mensa: L'aggiudicatario impiega personale formato sugli argomenti previsti dalla normativa e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici, quali:

- Porzionatura pasti, attraverso l'uso appropriato di utensili;
- Tecniche di cottura per conservare i parametri originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici.

Entro 60 gg. Dall'inizio del servizio l'aggiudicatario deve trasmettere programma di formazione del personale ed elenco partecipanti. Analoga documentazione deve essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale

In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

- relativamente alla manutenzione, l'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi edilizi rientranti nella manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici comprese le aree esterne e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione si distingue in:

- a) manutenzione ordinaria ripartiva:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additivate, per gli intonaci e i rivestimenti murali;
- riparazione dei rivestimenti e pavimenti, mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- riparazione con eventuali rinnovamenti delle impermeabilizzazioni in guaina degli edifici avendo cura di utilizzare materiali elastomerici nei punti soggetti a movimenti;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
- riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvento, ritenendo comprese le aree esterne delle parti concesse in gestione;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

b) Manutenzione ordinaria programmata:

- pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

c) Manutenzione ordinaria delle aree esterne:

- pulizia delle aree verdi, rasatura tappeto erboso, zappatura e diserbo, concimazione, vangatura, sistema irrigazione tappeto – piante e cespugli, potatura siepi, piante e arbusti fioriti;

- relativamente al verde aree esterne l'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati [DM n. 63 del 10 marzo 2020](#), in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

In particolare:

1. Competenze tecniche e professionali (E - "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico") il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di manutenzione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute; il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve essere dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Il DEC attua la verifica attraverso presa visione dei documenti comprovanti. In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

2. Interventi meccanici. Nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a: non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;

privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma. La stazione appaltante programma le opportune verifiche nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

3. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo. Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi: impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato; ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali; adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni; ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie; ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti. In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati con la stazione appaltante. La stazione appaltante programma le opportune verifiche nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

4. Manutenzione delle superfici prative. Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l'attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area e perseguendo la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale.

5. Gestione dei rifiuti. L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione dell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

6. Caratteristiche delle specie vegetali (F – "Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico) Le specie vegetali devono appartenere preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d'impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione delle piante deve avvenire: contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell'uomo, limitandone quindi l'utilizzo ai soli casi necessari. Le forniture di materiale florovivaistico devono rispettare la normativa vigente. Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolo di legno, ecc. Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come: apici vegetativi ben conformati; apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro; adeguato rapporto statura/diametro; essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto. Inoltre è fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l'opportuna preparazione al trapianto. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merci, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia

e agli standard.

7. Prodotti fertilizzanti (G – “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - prodotti fertilizzanti) I prodotti utilizzati devono contenere sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni. È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua l'aggiudicatario esegue la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi. Il Dec verifica la documentazione prodotta dall'aggiudicatario con l'elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto fertilizzante e la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di prodotti non muniti di tali marchi l'amministrazione si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).

In caso di non conformità o inadempienze si applicherà la penale di cui all'articolo 23

Tutti gli interventi sopra illustrati sono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto sono a carico dell'appaltatore in ogni caso tutti gli interventi rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria così come enunciata nella legge regionale Lombardia n. 12 /2005 e succ. modific. L'appaltatore, in attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, tiene aggiornata specifica scheda di manutenzione e pulizia da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune di Vimodrone ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità dei servizi, purché in presenza della segnalazione dell'appaltatore, risponde l'Ente appaltante.

Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca. Il Comune non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.

ART. 7 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA

L'Appaltatore predispone la progettazione educativa e la trasmette all'Ufficio Istruzione del Comune che sarà unico referente nel rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario dell'appalto, e che ha la facoltà di chiedere motivatamente all'Appaltatore eventuali modifiche, in linea con quanto dichiarato dagli Orientamenti Nazionali; il personale educativo presenta la progettazione educativa ai genitori del nido in specifiche riunioni.

L'appaltatore osserverà, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara per l'attuazione del progetto educativo, atto ad assicurare la regolare attività dei nidi. Nel progetto sono contenute le metodologie con cui vengono sostenuti gli apprendimenti dei bambini, l'organizzazione degli spazi, dei tempi e dei materiali proposti, le azioni di sinergia con le famiglie, gli strumenti e le azioni per la continuità dei servizi nido con la scuola dell'infanzia; detto progetto deve inoltre prevedere la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita. Vanno analizzati e previsti i momenti di ambientamento, organizzati i momenti di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e allo sviluppo psicofisico), le attività ludico-educative, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino, nonché le attività laboratoriali, nonché le scelte pedagogiche per l'integrazione, le azioni volte a coinvolgere le famiglie nella realtà del servizio e ad incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia. Nel caso di bambini diversamente abili o con fragilità sociali, l'appaltatore deve definire modalità specifiche di erogazione del servizio in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, con i genitori e con gli specialisti che seguono il bambino, instaurando una significativa rete di relazioni, utile non solo per la famiglia, il bambino e il servizio ma anche per avviare una proficua relazione con la scuola

dell'infanzia che il bambino frequenterà successivamente. Il progetto educativo per tutti gli utenti deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte dell'appaltatore dell'effettiva attuazione del progetto stesso.

Nell'ambito del mantenimento della continuità educativa, l'appaltatore deve:

- creare un legame relazionale significativo con i genitori, utile alla fluidità del passaggio informativo, alle azioni di sostegno alla genitorialità e alla crescita armonica del bambino;
- garantire la stabilità del personale educativo, limitando quanto più possibile l'avvicendamento tra gli educatori indicati negli elenchi;
- individuare e mantenere la continuità educativa dell'educatore di riferimento del bambino;
- rispettare i parametri gestionali relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, lasciare a disposizione dell'Ente l'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni;
- garantire il rispetto del programma di turnazione indicato per ogni singolo lavoratore;
- garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, la trasmissione dei documenti sullo sviluppo educativo di ciascun bambino senza che ciò possa indurre elementi di pregiudizio da parte delle future educatrici rispetto al bambino e alla sua famiglia e, ove possibile, momenti di presentazione del nuovo servizio attraverso l'accompagnamento dei bambini a piccoli gruppi, nell'ultimo periodo di frequenza del nido presso la scuola dell'infanzia che verrà frequentata successivamente.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. dirigere e verificare, in raccordo con l'appaltatore, le procedure relative ai rapporti con l'utenza nelle fasi di promozione dei servizi, iscrizioni, formulazione delle liste d'attesa, conferma degli inserimenti, definizione e riscossione delle tariffe, gestione degli insoluti;
2. mettere a disposizione a titolo gratuito locali idonei e arredati per l'attività del Nido nello stato in cui si trovano al momento della consegna;
3. mettere a disposizione attrezzature e impianti idonei alla erogazione dei servizi in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
4. garantire la copertura assicurativa dello stabile per la responsabilità in capo al Comune;
5. effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e degli impianti, fermo restando la manutenzione straordinaria relativa alle attrezzature per la ristorazione, la pulizia e la sanificazione che resta in capo all'appaltatore. Non rientrano nell'attività di manutenzione straordinaria le lavorazioni, riparazioni e interventi derivanti da guasti o interruzioni causati da carente o mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 6.

ART. 9 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO (criteri, orario, calendario etc.)

I servizi di Nido sono destinati ad accogliere i bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto 3 mesi di età e che non compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento comunale.

Il calendario e l'orario di funzionamento sono stabiliti dal regolamento comunale, e sono da considerarsi "minimali" e possono essere integrati e migliorati in fase di proposta tecnica dall'aspirante appaltatore.

La procedura amministrativa di supporto al Servizio scuola per la gestione delle iscrizioni, per la formulazione della graduatoria e della ammissione, per l'emissione dei pagamenti utenti, per le procedure di recupero coattivo, è effettuata dall'appaltatore secondo le disposizioni stabilite dal Comune nel regolamento comunale e in altri eventuali atti amministrativi evidenziati dal Comune, restando ferma la facoltà del Comune di modificare le proprie disposizioni, previo eventuale confronto, non vincolante, con l'appaltatore.

Al momento dell'ammissione al servizio l'appaltatore si obbliga a consegnare all'utente la carta dei servizi e il regolamento comunale.

ART. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto del servizio nidi pari a 36 (trentasei) mesi di servizio sul quale potrà essere effettuato il ribasso, è determinato, per tutte le attività rese dall'appaltatore, in € 2.843.714,00

oltre IVA nella misura dovuta per legge.

La quantificazione scaturisce dai sotto indicati costi stimati su 12 mesi dell'appalto e proiettati sul triennio di durata complessiva dell'appalto; al fine della quantificazione ci si è basati su specifiche figure professionali avendo come riferimento il Contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle coop. del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, suddiviso per livelli e con costo orario, comprensivo di elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assicurativi, e altri oneri, secondo Tabella Ministeriale "Gennaio 2026".

Oltre a tale importo viene prevista un'eventuale proroga di 6 (sei) mesi funzionale al completamento delle procedure di gara, il cui importo è stato quantificato in €. 517.039,00 oltre iva.

Pertanto, il quadro economico complessivo risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEL SERVIZIO

A.1) STIMA DEL SERVIZIO / FORNITURA (al netto degli oneri per la sicurezza)

Descrizione		Euro
A.1.1	Costo manodopera/personale	€ 2.428.514,00
A.1.2	Utenze	€ 96.000,00
A.1.3	Manutenzione ordinaria	€ 63.000,00
A.1.4	Assicurazioni, imposte di registro e tasse	€ 24.000,00
A.1.5	Materiale didattico, di consumo e altro	€ 48.000,00
A.1.6	Derrate alimentari	€ 96.000,00
A.1.7	Telefono e internet	€ 4.200,00
A.1.8	Altre spese	€ 36.000,00
A.1.9	Margine della cooperativa	€ 48.000,00
Totale - A.1)		€ 2.843.714,00

A.2) COSTI PER LA SICUREZZA:

Descrizione		Euro
A.2.	Costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze	0,00
Totale - A.2)		0,00

formazione del personale, tutti i beni necessari per la completa attuazione dei servizi, il supporto amministrativo al Servizio Scuola, le utenze domestiche, la manutenzione ordinaria per la funzionalità complessiva dei servizi e della struttura, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, disinfestazione e derattizzazione delle aree interne e esterne, manutenzione dell'area verde esterna e raccolta delle foglie, tassa rifiuti, oneri amministrativi e gestionali e ogni altra attività necessaria per la perfetta esecuzione nella sua globalità, devono essere garantite dall'appaltatore e vengono comprese nel valore dell'appalto.

Il corrispettivo, da intendersi onnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato, verrà riconosciuto all'appaltatore dal Comune sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, frazionato in rate bimestrali posticipate e quindi la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire al termine di ogni bimestre. Prima di procedere ad effettuare ogni fatturazione, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune una nota pro-forma con indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto che provvederà all'accertamento delle prestazioni effettuate e della regolarità delle stesse in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione, allorché il verbale della verifica di conformità sia positivo, entro il termine di 7 giorni solari, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 36/2023 e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Ottenuto dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura.

Il pagamento del corrispettivo avverrà bimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e previa verifica del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata nei termini di legge. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate- Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune e dovranno seguire le modalità per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle quali l'appaltatore si impegna ad attenersi. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro- quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura ...

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura ...

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di

commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'appaltatore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, e dovrà pervenire al Comune entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora la/e prestazione/i oggetto del contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;b) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche all'appaltatore .

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17 -bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Momento della rilevazione"), i prezzi relativi ai servizi oggetto del contratto/ offerti in gara (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione"), saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in base all'indice ISTAT PC-IR che fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettività NIC codice ecoicop 1240 relativo al codice ATECO 88.91.0 – "Servizi di asili nido;assistenza diurna per minori disabili". Si considerano solo i valori definitivi dell'indice suddetto.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'allegato I.3 al codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e quello disponibile al Momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i

corrispettivi dovuti all'appaltatore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Nel periodo che va dalla stipula del Contratto, fino alla scadenza dello stesso, il Comune procederà a rendere noti all'appaltatore i Prezzi Revisionati, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari per la rendicontazione e fatturazione delle attività effettuate.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, il Comune stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 28 del capitolato Condizioni Generali

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite

ART. 12 –NORME GENERALI E STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEL PERSONALE

Al personale è applicato il CCNL Cooperative sociali (ID CNEL: T151), ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 36/2023 come modificato dal correttivo 209/2024 (allegato I.01) e l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nella gestione dei servizi concessi, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, non inferiore a quello del CCNL applicabile come sopra indicato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; in tal caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'appaltatore e il proprio personale.

Tutte le spese comunque relative al personale dipendente dell'appaltatore e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi competono all'appaltatore medesimo.

L'appaltatore assume a suo carico tutti gli obblighi relativi all'attuazione del Testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.Lgs. 193/2007 e alle norme in materia di tutela della privacy GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e le successive modifiche ed integrazioni, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929. Il rapporto gestionale tra educatori e bambini dovrà essere mantenuto costante durante l'intera durata dell'affidamento.

Durante lo svolgimento del servizio deve essere rispettato il rapporto gestionale educatore/bambini e deve essere garantita la stabilità del personale educativo ed ausiliario, per tutti i mesi dell'appalto (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione di tutti gli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con identici requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio e il mantenimento del rapporto gestionale stabilito dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì, che il programma di turnazione dovrà essere predisposto per garantire gli orari di apertura e chiusura, considerando il numero dei bambini mediamente presenti in fase di apertura e chiusura del servizio, e i momenti di necessaria compresenza di tutte le educatrici, avendo a riferimento quanto esplicitato nell'offerta progettuale.

In presenza di bambini diversamente abili, con disabilità riscontrata dal servizio sociale comunale mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, previa valutazione del caso e

dopo una prima fase di osservazione, l'organico potrà essere integrato con personale educativo adeguatamente formato, in modo da ridurre il rapporto gestionale educatore-bambino.

Le educatrici, che operano ai fini dell'armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché d'integrazione dell'azione educativa della famiglia, devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e almeno il 50% delle stesse devono avere una esperienza almeno triennale come educatrici di nido.

Le educatrici devono essere inquadrare al quinto livello o equipollenti, la cuoca deve essere inquadrata al quarto livello o equipollenti, il personale ausiliario deve essere inquadrato al primo livello o equipollenti e il soggetto coordinatore deve essere inquadrato al settimo livello o equipollenti.

L'Appaltatore ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione infatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine l'Appaltatore deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifico per il lavoro svolto da ciascun dipendente, come risultante dalla proposta, comunicando al Comune in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento del corso, il curriculum del formatore ed in sede consuntiva una relazione sugli esiti del corso. Al corso potrà partecipare anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle figure professionali impiegate dall'Appaltatore si evidenziano i seguenti requisiti professionali minimi che dovranno essere obbligatoriamente garantiti:

- **Coordinatore del Servizio Nido**, con il compito di raccordo tra l'Appaltatore e gli Uffici comunali per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi del servizio e di sovrintendere al funzionamento generale del servizio asilo nido. Ulteriori specificazioni sul monte ore settimanale previsto per l'attività di e le modalità di coordinamento saranno esplicitate nella proposta tecnica.

Il Coordinatore deve avere una esperienza lavorativa da almeno cinque anni nei servizi prima infanzia e/o la laurea PSA.

Il Coordinatore dovrà sempre essere reperibile durante l'orario di funzionamento del nido ed avrà altresì il compito di organizzare le attività che si realizzano nel nido, di rapportarsi con le famiglie e l'ATS/ASST, di coordinare operativamente il personale ausiliario, di gestire acquisti di materiale di consumo.

Il coordinatore dovrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare la regolarità della presenza di tutto il personale;
- coordinare il personale e organizzare le attività;
- garantire il mantenimento delle funzioni di raccordo degli operatori e le eventuali figure di supervisione;
- mantenere il rapporto con i genitori e il raccordo con l'ufficio comunale referente per il servizio asilo nido;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- partecipare al comitato di gestione dell'asilo nido se attivato;
- garantire il coordinamento e la gestione delle attività dei servizi nel loro complesso.

Il coordinatore favorirà l'integrazione dei due servizi per l'infanzia attraverso la messa in atto di azioni specifiche, attività e laboratori e progettualità innovative anche in occasioni di momenti di promozione, sensibilizzazione, prevenzione e ricreativi.

- **Pedagogista**

Vengono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea specialistica in ambito pedagogico o psicologico, con esperienza almeno decennale nel settore.

Tale figura incontra periodicamente tutti i gruppi di lavoro al fine di realizzare il progetto pedagogico enunciato nell'offerta tecnica, dovrà attivare un'equipe mensile con i gruppi di lavoro per valutare e rispettare il progetto pedagogico del servizio attraverso monitoraggio e verifica.

- **Educatori**

Vengono richiesti i seguenti titoli di studio: diploma di maturità a indirizzo socio-pedagogico, oppure diploma di educatore professionale, oppure diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia o psicologia. Gli educatori e, nel complesso l'appaltatore, dovrà adeguarsi alle eventuali modifiche normative inerenti l'appropriatezza dei titoli di studio.

Viene inoltre richiesta esperienza di almeno due anni prestata presso i nidi. Lo standard di personale in organico dovrà rispettare i valori di cui alla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929.

- **Cuoco** con esperienza professionale di almeno due anni in servizi analoghi.
- **Ausiliari:** esperienza lavorativa almeno annuale relativa alla mansione che dovrà essere svolta presso il servizio.

I requisiti richiesti per il personale dell'appaltatore devono essere posseduti anche dal personale impiegato per le sostituzioni. Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.

Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

A livello quantitativo e di monte ore la conformazione minima di base, sul numero dei posti bambini effettivi, delle figure professionali che dovranno essere impiegate per la gestione del servizio, sono le seguenti:

IPOTESI COSTO DEL PERSONALE ASILI NIDO PETRARCA E MARTESANA COMUNE DI VIMODRONE							
Figura professionale - Riferimento: Contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle coop. del settore socio- sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo, suddiviso per livelli e con costo orario, comprensivo di elementi retributivi, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assicurativi, e altri oneri, Tabella Ministeriale "Gennaio 2026"	CCNL e inquadrament o/mansione	n. figure profess.	Monte ore comples sivo settiman ale	Monte ore complessi vo annuo	Cost o orari o soste nuto dall' OE	TOTA LE annuo	TOTAL E TRIEN NIO
Educatori	educatore livello D2	10	300	14100	22,76 €	320.9 16 €	962.74 8 €
	Educatore livello D1	10	250	11750	22,29 €	261.9 08 €	785.72 3 €
Ausiliaria	ausiliaria livello B1	2	50	2350	18,86 €	44.32 1 €	132.96 3 €
Ausiliaria	ausiliaria livello A1	4	80	3760	17,72 €	66.62 7 €	199.88 2 €
Cuoca	cuoca C1	2	60	2820	20,30 €	57.24 6 €	171.73 8 €
Pedagogista	pedagogista livello E2	1	10	470	27,24 €	12.80 3 €	38.408 €
Coordinatrice	coordinatrice livello E1	2	40	1880	24,30 €	45.68 4 €	137.05 2 €
TOTALE		31				809.5 05 €	2.428.5 14 €

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato considerando la configurazione effettiva degli iscritti per l'anno 2024/25, entro cui ricade il servizio in appalto. Le eventuali modifiche dell'appaltatore devono far salvo il rispetto di base del monte ore settimanale complessivo sopraindicato.

ART. 13 – CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

All'appaltatore compete la gestione giuridico amministrativa del proprio personale dipendente, educativo ed ausiliario (organizzazione, contabilità, segreteria, pagamenti, imposte, oneri finanziari, ecc.) nei confronti del quale si obbliga ad applicare un trattamento economico non inferiore a quanto previsto per i profili professionali impiegati nel servizio dal C.C.N.L. di riferimento, vigente per tempo, con regime contributivo pagato per intero. Tale obbligo vale anche per il personale che rivesta la qualifica di socio lavoratore dell'appaltatore ed anche se l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti il C.C.N.L. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta. Il rapporto di lavoro deve avere durata non inferiore alla durata dell'appalto. Ai fini della continuità educativa, l'appaltatore può ricorrere alle sostituzioni temporanee del personale in organico solo nei casi di malattia e congedo, effettuando contestuale comunicazione al Committente. L'appaltatore è inoltre tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità al servizio.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il servizio ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere al Comune all'inizio del servizio e poi ogni 12 mesi, l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato in servizio, indicando nome, cognome, età, qualifica, i luoghi e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS e INAIL) nonché a trasmettere immediatamente qualsiasi variazione intervenuta.

Il Comune si riserva di chiedere all'appaltatore per comprovati motivi la sostituzione entro un termine adeguato del personale ritenuto non adeguato.

L'Appaltatore, su richiesta del Comune, è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà all'appaltatore e, se del caso, all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in corso quale accantonamento a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non manterrà alcun interesse, non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e il personale addetto al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questi. L'Appaltatore deve altresì rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

L'appaltatore si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, in particolar modo quello educativo, essendo la continuità del personale impiegato considerato un elemento significativo di qualità.

L'appaltatore può inserire nell'ambito dell'organizzazione dei servizi persone in servizio civile volontario, persone in inserimento lavorativo, tirocinanti, stagisti, volontari ecc. Le attività delle predette persone devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali dell'appaltatore, sulla base del piano educativo e delle attività programmate.

L'appaltatore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a momenti formativi del proprio personale.

L'appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Per le prestazioni richieste l'appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali

ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente atto, nel contratto e suoi allegati.

È a carico dell'appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Comune.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'appaltatore e il Comune, in virtù dell'appalto dedotto nel presente atto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Comune iii) inserite nell'organizzazione del Comune.

Il Comune si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione dell'appalto dedotto nel presente atto, il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'appaltatore, il Comune stesso

provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

ART. 14 – CAMBI DI GESTIONE CCNL E CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore, a tutela dell'occupazione e al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del presente appalto, si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore stesso. A tal fine l'appaltatore si impegna a rispettare il progetto di assorbimento del personale, allegato all'offerta, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e a dare successiva attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al medesimo. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte dell'appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale. Per le finalità di cui sopra l'appaltatore si obbliga, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente ecc. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte del Comune della gravità dello stesso.

A tal fine l'elenco del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto d'appalto, con l'indicazione di mansione, livello, tipologia di contratto, data di assunzione, CCNL applicato, ore settimanali, scatti di anzianità maturati e data del prossimo scatto di anzianità è riportato tra gli elaborati progettuali. In ogni caso alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà accogliere e provvedere al passaggio delle consegne e affiancare l'eventuale successivo gestore del servizio.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i:

- CCNL COOPERATIVE SOCIALI (ID CNEL: T151);

<Eventuale, nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso e lo deve dichiarare in gara l'appaltatore è tenuto a garantire nei confronti dei propri dipendenti le stesse tutele economiche e normative del CCNL "per personale dipendente da imprese sociali ID CNEL: T151 oppure l'appaltatore è tenuto a garantire nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle imprese che operano in subappalto le stesse tutele economiche e normative del CCNL "per personale dipendente da _____ (ID CNEL: _____)>

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e

inferiore a 50) ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice (*Vincolo che non ci sarà se non ricorre*

l'ipotesi) l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione*

a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non

rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Comune, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.

Vincolo che non ci sarà se l'ipotesi non ricorre > Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato

II.3 al Codice l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune ***<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti >*** una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L. n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Consip, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore , o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nelle fattispecie di cui ai precedenti commi La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Comune , nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3. Il Comune procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 9.

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il **30%** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile e del **30%** all'occupazione femminile, come previsto dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine l'appaltatore dovrà produrre, 6 mesi prima della scadenza del contratto, apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

l'appaltatore ha altresì l'obbligo di assicurare all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una **quota** pari al 30 % per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, l'appaltatore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 6 mesi prima della scadenza del contratto, ad inviare al Comune una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone svantaggiate o molto svantaggiate o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti

In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo

<eventuale nel caso sia stato offerto in sede di gara l'appaltatore si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto il possesso e la validità delle certificazioni **UNI PDR 125:2022, UNI EN 16636 Pest Control Management** e **Certificazione Ecolabel Aziendale** pena la risoluzione facoltativa di cui al relativo articolo "Risoluzione attuativi il possesso e la validità delle certificazioni **UNI PDR 125:2022, UNI EN 16636 Pest Control Management** e **Certificazione Ecolabel Aziendale** pena la risoluzione facoltativa di cui al relativo articolo "Risoluzione

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico dell'appaltatore che ne risponde in maniera totale.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il servizio dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del servizio approvato dall'amministrazione concedente.

ART. 16 - CONSUMI, UTENZE E TASSE

All'atto della consegna dei locali l'appaltatore dovrà provvedere all'attivazione di tutte le utenze energetiche, telefoniche, di acqua e gas a proprio carico, mediante voltura degli attuali contratti.

Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento regolare del servizio in oggetto sono rimborsate dall'ente nell'ambito del corrispettivo posto a base di gara.

L'appaltatore dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ad ogni sua richiesta.

Il pagamento di ogni imposta o tassa, compresa quella comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata agli immobili dati in uso, è regolata dai vigenti regolamenti comunali ed è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 17 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di agosto, l'appaltatore presenta all'ente il rendiconto della gestione dell'anno, corredato da adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'appaltatore. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'appaltatore.

Il comune può chiedere spiegazioni, documentazioni di dettaglio, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 18 - NORME REGOLATRICI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il servizio e in particolare: L.328/2000, D.Lgs. 81/2006, L. 675/96 C.C.N.L. relativi al personale impiegato, D.Lgs. 192/2007, D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929 e quelle future che potranno essere emanate dalle autorità competenti.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere:

1. Collaborare con l'ente ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dalle vigenti norme per la gestione del servizio in oggetto. Resta stabilito che alla risoluzione del contratto, tutte

le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e il Comune ne potrà disporre liberamente, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualsiasi natura.

2. al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

18.1 Relativamente all'osservanza delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, l'appaltatore è tenuto al rispetto in particolare del DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 81/08 e 242/96; inoltre si impegnerà, entro 90 gg. dall'inizio dell'attività:

- a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
- a effettuare la redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione, coordinandosi, ove presente, con il Piano di Emergenza/Evacuazione degli altri soggetti eventualmente presenti nella struttura;
- a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti;
- a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del servizio;
- a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

18.2 Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai

servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ufficio Scuola del Comune di Vimodrone entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 19 - ALTRI ONERI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti sono a carico dell'appaltatore:

- ☐ la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929 e dalla normativa in materia, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo : il registro aggiornato degli utenti; i fascicoli contenenti tutta la documentazione risultata necessaria per l'iscrizione, per la formulazione della graduatoria, per l'applicazione del livello, struttura e regime tariffario delineato precedentemente, nonché eventuali informazioni di tipo sanitario e terapeutico, ect; la tabella dietetica esposta nella sala da pranzo dei nidi;
- ☐ l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione necessaria all'espletamento dei servizi offerti;
- ☐ le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria, dei servizi effettuati nelle strutture immobiliari, secondo le loro finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte dovute per legge (salvo carichi fiscali che per legge gravino sulla proprietà);
- ☐ le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per il servizio svolto;
- ☐ le spese e gli oneri per l'attuazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento dei rifiuti

(normali o speciali);

□ le spese per l'approvvigionamento e lo stoccaggio di tutte le materie prime e non, nessuna esclusa, necessarie per la completa gestione del servizio full service. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme di riferimento e a quanto contenuto nella proposta. Di ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza;

□ la dotazione dei mezzi, attrezzature, macchinari tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e i terzi da eventuali infortuni.

□ Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme antinfortunistiche.

L'appaltatore dovrà tenere a disposizione del Comune, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, tutta la documentazione relativa alla gestione ed alle attività svolte nonché trasmettere al Comune medesimo relazione circa l'andamento dell'attività di gestione, l'andamento delle iscrizioni e delle eventuali dimissioni, nonché gli interventi di manutenzione.

L'appaltatore dovrà elaborare e trasmettere informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque all'appaltatore a risarcimenti o indennizzi.

In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con anticipo di almeno cinque giorni. In caso di proclamazione di sciopero del personale l'appaltatore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1990 e succ. modifiche si obbliga a far rispettare ai propri operatori le disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attivazione della predetta legge.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato l'appaltatore deve:

- attenersi alle disposizioni che sono emanate dal DEC nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale; rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del DEC di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all'Amministrazione;
- garantire la piena funzionalità delle attività da svolgere anche in caso di contenzioso fra i lavoratori.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, l'appaltatore può sviluppare i servizi nel modo che ritiene opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali dell'Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente l'appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere dell'appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

ART. 20 - PUBBLICITA'

A carico dell'appaltatore saranno le eventuali iniziative di pubblicizzazione e comunicazione sulla rete pubblica dei servizi (iscrizioni, eventuali incontri pubblici, ecc.) per i cittadini in età 0-3 anni, che vedranno comunque la preliminare approvazione da parte del concedente.

ART. 21- VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere alle strutture immobiliari in qualsiasi momento. Le verifiche e i controlli verteranno sia sulle strutture immobiliari sia sulla gestione di tutte le attività ricomprese nel servizio di full service, verificandone lo standard di quantità e qualità e sarà esercitata con tutti i mezzi ritenuti necessari, che a titolo esemplificativo sono oltre quelli già indicati in altri punti del presente atto anche mediante ispezioni ed acquisizioni di tutti i dati all'uopo necessari.

ART.22 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E PIANO DEI CONTROLLI PERIODICI

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. L'appaltatore deve mettere a disposizione a propria cura e spese i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. La verifica di conformità è conclusa non oltre sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione

Il Comune definisce inoltre un Piano dei Controlli Periodici finalizzato alla verifica di conformità e intrinseco alla natura di servizio pubblico locale articolato in 3 linee di azione:

A) Indicatore di soddisfazione Globale (ISG) con periodicità ad anno pedagogico

Tale indicatore è calcolato al termine di ogni anno pedagogico dal Servizio Scuola e risulta

determinato dalla quantificazione di 2 indicatori:

- Indicatore di Soddisfazione medio del Direttore dell'Esecuzione (ISDEC)

Tale indicatore verrà elaborato sulla base dei risultati di un questionario elaborato dal DEC. Il questionario riguarda gli aspetti di seguito elencati e prevede l'attribuzione di giudizi sulla base di una scala di valori da 0 a 3 (0 Pessimo; 1 Mediocre; 2 Buono; 3 Ottimo)

		Pessimo	Mediocre	Buono	Ottimo
A	Disponibilità e cortesia del personale	0	1	2	3
B	Professionalità (competenza ed efficienza del personale addetto)	0	1	2	3
C	Chiarezza delle risposte ricevute	0	1	2	3
D	Piena accessibilità nell'espletamento dei controlli <i>in situ</i>	0	1	2	3
E	Consapevolezza e conoscenza addetti Carta dei Servizi	0	1	2	3

Dai risultati si applicherà la seguente formula volta ad individuare l'ISDEC:

ISDEC= R/15 dove R= somma dei punteggi attribuiti dal Dec

- Indicatore di Soddisfazione medio degli Utenti (ISU)

		Pessimo	Mediocre	Buono	Ottimo
A	Disponibilità e cortesia del personale	0	1	2	3
B	Chiarezza delle informazioni ricevute	0	1	2	3
C	Puntualità del	0	1	2	3

	servizio				
D	Professionalità (competenza ed efficienza) del personale	0	1	2	3
E	Pulizia e igiene degli spazi	0	1	2	3

Tale indicatore verrà elaborato sulla base dei risultati di un questionario compilato dagli utenti. Il questionario riguarda gli aspetti di seguito elencati e prevede l'attribuzione di giudizi sulla base di una scala di valori da 0 a 3 (0 Pessimo; 1 Mediocre; 2 Buono; 3 Ottimo)

Il questionario viene somministrato almeno al 70% degli utenti a cura del servizio scuola, mediante supporto cartaceo o format on line che garantiscano l'anonimato.

Dai risultati si applicherà la seguente formula volta ad individuare l'ISU:

ISU= R/15 dove R= media punteggi rilevati da utenza

Indicatore di soddisfazione Globale (ISG) L'ISG scaturirà pertanto dalla media ponderata dei due indicatori ISDEC e ISU, a cui viene attribuito rispettivamente un peso di 1 e 2 volendo dare risalto al giudizio di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza:

$$ISG = ISDEC*1 + ISU*2 / 3$$

L'ISG dovrà raggiungere un valore superiore o uguale a 1,33. In caso di valore inferiore riscontrato si applicherà una penale come da successivo art.23.

B) Indici di qualità servizio pubblico locale (IQSPL)

Il Comune procederà a verificare entro luglio (fine anno pedagogico) l'andamento del servizio pubblico attraverso un check condiviso con l'appaltatore basato sul rispetto o meno dei seguenti indicatori:

INDICATORI DI QUALITA'			
Descrizione	Tipologia indicatore	Appaltatore	Comune
Qualità contrattuale	qualitativo	NO	
Coerenza attuativa progetto pedagogico			SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	NO
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	NO	SI

Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	NO
Rispetto Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si	NO
Carta dei servizi	qualitativo	Si	NO
Rispetto del menù	qualitativo	SI	NO
Contenimento del turnover	qualitativo	SI	NO
Qualità tecnica			
Rispetto prodotti sostenibili pulizie	qualitativo	SI	no
Predisposizione di un piano di controlli periodici manutentivi	qualitativo	Si	NO
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si	NO
Rispetto derrate secondo Cam applicabili	qualitativo	Si	no
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico			
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	NO	SI
Integrazione culturale (menù religione, mediazione linguistica con famiglia, ecc.)	qualitativo	SI	NO
Inclusione minori con disabilità	Quali-quantitativo	SI	

Si procederà alla valutazione annuale degli indicatori secondo seguente schema:

INDICATORI DI QUALITA'						
Descrizione	Tipologia indicator e					
Qualità contrattuale		Insuffic	Scarso	Sufficiente	Buono	Ottimo
1.Coerenza attuativa progetto pedagogico	Qualitativo	0	1	2	3	4
2. Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	0	1	2	3	4
3.Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	0 Nessun intervento	1 Interv. Oltre 7 gg.	2 Intervento entro 7 gg	3 Intervento entro 48 ore	4 Intervento nell'immediato
4.Rispetto Cicli di pulizia programmata	quantitativo	0 Non conformità reiterate	1 Non conformità > 5 annue	2 Non conformità < a 5 annue	3 Non conformità < 3 annue	4 Nessun riscontro di non conformità
5.Cartella dei servizi	qualitativo	0 (non presente)	1 (presente/lacunosa)	2 Presente/standardizzata)	3 Presente/completa	4 Presente/ Di alta pregnanza
6.Rispetto del menù	qualitativo	0 Variazioni > 15 annue	1	2	3 Variazioni < 5 annue	4 Nessuna variazione riscontrata

			Variazioni >10 e <15 annue	variazioni >5 e < 10 annue		
7.Contenimento del turnover	qualitativo	0	1	2	3	4
Qualità tecnica						
8.Rispetto prodotti sostenibili pulizie	qualitativo	0	1	2	3	4
9.Predisposizione di un piano di controlli periodici manutentivi	qualitativo	0	1	2	3	4
10.Obblighi in materia di sicurezza del servizio (adeguata formazione operatori, procedure adottate)	qualitativo	0	1	2	3	4
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico						
11.Integrazione culturale (menù religione, mediazione linguistica con famiglia, ecc.)	qualitativo	0	1	2	3	4
12. Inclusione minori con disabilità (inserimento, assistenza educativa, piano individualizzato, rapporti con famiglia, ecc.)	Quali-quantitativo	0	1	2	3	4

L'IQSPL dovrà raggiungere un valore superiore o uguale a 2. In caso di valore inferiore riscontrato si applicherà una penale come da successivo art.23

C) MONITORAGGIO OBBLIGHI CONTRATTUALI

- il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel Contratto;
- i controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sulle attività pedagogiche ed educative, di formazione, di supervisione e coordinamento, sugli spazi e ambienti, sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni di attrezzature e loro componenti, accessi e verifiche;
- gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso ai nidi, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. L'operatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione

relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti;

- i controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato, ecc..

- I controlli non devono svolgersi in contrasto con la buona fede contrattuale.

L'operatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del relativo contratto esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia all'operatore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti del comune a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi. Nel caso siano contestate all'operatore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque il Comune la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, il Comune procede ad applicare le penalità previste nel presente atto. L'operatore in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

ART.23 PENALITA'

- €. 500,00 per ogni violazione rispetto sia a quanto stabilito nel menù sia in relazione alle tabelle dietetiche e per ogni infrazione rispetto al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.;
- €. 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e delle pietanze previste dalle leggi in materia;
- €. 100,00 per ogni giorno di inadempienza degli obblighi contrattuali relativi alla fornitura di materiale di consumo;
- €. 1.000,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione e igiene degli ambienti;
- €. 500,00 per ogni non conformità rilevata relativamente all'utilizzo di prodotti detergenti per pulizie ordinarie non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 500,00 per ogni non conformità rilevata relativamente all'utilizzo di prodotti detergenti per pulizie periodiche e straordinarie non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 100,00 per ogni non conformità rilevata relativamente alla formazione del personale addetto al servizio di pulizia non rispondente ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 500,00 per ogni non conformità rilevata relativamente ai requisiti degli alimenti non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 100,00,00 per ogni non conformità rilevata relativamente alla prevenzione rifiuti non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica e per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta differenziata;
- €. 100,00 per ogni non conformità rilevata relativamente alle pulizie locali cucina, dispensa e mensa, non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 100,00 per ogni non conformità rilevata relativamente alla formazione e aggiornamento professionale addetti cucina e servizio mensa non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
- €. 100,00 al giorno in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria, fatta

- salva la prova del danno ulteriore;
- €. 100,00 per ogni non conformità rilevata relativamente alle competenze tecniche e professionali del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
 - €. 100,00 per ogni non conformità rilevata relativamente all'utilizzo di prodotti fertilizzanti non rispondenti ai vincoli Cam esplicitati all'art.6 del CSA nella parte specifica;
 - €. 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto della dotazione del personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato;
 - €. 500,00 per ogni giorno di riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato; la penale viene moltiplicata per ogni unità di personale mancante o non qualificato;
 - €. 1.000,00 per ogni unità di personale indicata nel progetto prevista nell'organico dell'appaltatore, non impiegata effettivamente in servizio per causa imputabile allo stesso Appaltatore;
 - €. 3.000,00 per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti frequentanti o in lista d'attesa;
 - €. 3.000,00 in caso di mancato rispetto dell'orario e/o del calendario del servizio.
 - €. 5.000,00 in caso di ISG Indicatore di Soddisfazione Globale annuo inferiore all'indice 1,33 (unovirgolatrentatré);
 - €. €. 10.000,00 in caso di IQSPL Indicatore Qualità Servizio Pubblico locale inferiore all'indice 2 (due)

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta all'articolo _____ del capitolato (Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice), l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto oltre dal presente articolo , per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta all'articolo _____ del capitolato ***Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti*** ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato

II.3 al Codice (*ovvero la certificazione e relazione disabili*) l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto oltre dal presente articolo per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto

In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta all'articolo _____ del capitolato (*ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione del contratto*) l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto oltre dal presente articolo in merito alle penali per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto

In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto all'articolo _____ del capitolato (*ovvero la riserva di una quota pari al 30% all'occupazione di persone svantaggiate in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione Del contratto*) nel termine ivi indicato, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a Euro 5.000. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della

penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto oltre dal presente articolo sul valore complessivo della penale per un importo complessivo non superiore al 20% del valore del contratto. Ove comunque dalla documentazione prodotta risulti che l'appaltatore non ha rispettato la quota di assunzione giovanile/femminile e dei disabili ne abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, il Comune si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità Competenti.

Sono previste altresì delle penali sui livelli di servizio di cui all'articolo 22, In tal caso La metodologia di applicazione delle penali risulta integrata con il sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati, al fine di rendere più trasparente l'applicazione delle penali stesse.

Il calcolo delle penali si basa sugli indicatori del Livello di Servizio di cui all'articolo 22 del presente atto . Il valore di ciascun indicatore viene raffrontato puntualmente ad un valore obiettivo e, sulla base degli scostamenti rilevati, viene determinato l'importo della relativa penale.

Il comune ha la facoltà, al posto delle penali, di formulare rilievi. I rilievi sono delle azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato

Per quanto non previsto espressamente sopra, l'inosservanza degli altri obblighi contrattuali è sanzionata con una penale equivalente all'ingiustificato risparmio per l'appaltatore, aumentato di due volte, e di tre volte quando l'inadempienza comporta disservizio diretto a carico dell'utenza. Nei casi

in cui, per la natura dell'inadempienza, non sia possibile quantificare un ingiustificato risparmio a carico dell'appaltatore, la penale è determinata in €. 200,00.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate all'appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dall'appaltatore, il Comune ha facoltà in qualunque tempo di dichiarare la decadenza del contratto e risolvere di diritto il contratto medesimo secondo le modalità indicate nello schema di contratto, oltre al risarcimento dei maggiori danni. Si conviene inoltre che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva del 20% del valore annuo dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dal appaltatore , pena la decadenza di diritto dell'appalto e la risoluzione del contratto.

Possono essere riconosciute in deroga a quanto sopra le cause di forza maggiore, o gli eventi indipendenti dalla volontà del appaltatore, quali scioperi generali nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle prestazioni del servizio di full service, che dovranno essere tempestivamente segnalate e documentate.

ART. 24. DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume il servizio di full service con annessa la gestione delle strutture immobiliari sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, pertanto l'appaltatore sarà in obbligo di adottare, durante la vigenza dell'appalto ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisori, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi. L'appaltatore è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o dagli impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Vimodrone resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo dal corrispettivo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio pubblico di asilo dei nidoi di full service dato i in appalto con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere recato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio ecc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nell'appalto, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza dovrà essere stipulata con regime temporale di loss occurrence e deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione del servizio full service in appalto con annessa gestione delle strutture.

Altresì la polizza dovrà tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che l'appaltatore possa cagionare per propria responsabilità, compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti verificatisi e ogni altro danno conseguente al consumo dei pasti, nell'esecuzione del servizio full service oggetto dell'appalto e nella correlata gestione delle strutture.

La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- inclusione della clausola "novero di terzi" nella quale il Comune e gli utenti del servizio sono

espressamente considerati terzi rispetto all'assicurato e che preveda altresì : "non sono considerati terzi i soli prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dall'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO";

- che l'assicuratore si obbliga, in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore di comunicare la suddetta omissione al Comune con lettera scritta raccomandata A.R. mantenendo inalterata la copertura assicurativa di cui sopra per ancora 15 giorni dal ricevimento della suddetta lettera A.R. da parte del Comune, consentendo in tal caso al Comune, di decidere di subentrare all'appaltatore nel pagamento del premio ;

- che in caso di richiesta di risarcimento restano a carico dell'appaltatore eventuali scoperti e/o franchigie presenti in polizza;

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per l'appalto di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, sia destinata appositamente all'appalto di cui trattasi con il Comune di Vimodrone e sia stipulata con regime temporale di loss occurrence.

Il massimale della polizza dovrà essere il seguente: € 3.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune , direttamente al Settore che si occupa del controllo dell'appalto e che vigilerà che detta polizza sia costantemente attiva

Pertanto, nel caso l'appaltatore intenda integrare mediante appendice una polizza di RCT già in essere, il massimale dedicato al solo appalto con il Comune di Vimodrone avente ad oggetto il servizio pubblico di asilo Nido full service con correlata la gestione della struttura immobiliare dovrà essere pari ad € 3.000.000,00

ART. 25 PRODOTTI, MEZZI, ATTREZZATURE DI LAVORO E MATERIALI

È compresa, nel corrispettivo previsto, la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento delle attività, salvo quelli già messi a disposizione da parte del Comune secondo apposito elenco

L'appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine e di aver provveduto ad eseguire la Manutenzione Ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'appaltatore deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.

L'appaltatore deve trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

ART. 26 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'appaltatore, quest'ultimo manleverà e terrà indenne il Comune assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune.

Il Comune si obbliga ad informare prontamente per scritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 27 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore ha l'obbligo di prestare la garanzia definitiva che copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con l'assunzione dell'appalto e la stipula del contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia prestata in favore del Comune opera a far dalla sottoscrizione del contratto (ovvero dalla attivazione dell'appalto, se antecedente alla stipula del contratto) e per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione

dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economie e delle finanze

In particolare, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli del presente atto intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione" ovvero per la soddisfazione degli obblighi previsti nel contratto in merito alle "Penali", alle "Condizioni particolari di risoluzione del contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti del Comune verso l'appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'appaltatore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'appaltatore dovrà inviare per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo. Il Comune si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere all'appaltatore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

L'appaltatore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, al Comune, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al contratto.

ART. 28 RECESSO

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento , senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore ; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 del Codice;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4

, del D.Lgs. n. 159/2011, Il Comune, ai sensi dell'art. 123 del Codice, potrà recedere dal contratto in qualunque momento , con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo pec previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite a regola d'arte oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti così come determinato ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del codice , rinunciando espressamente l'appaltatore , ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso , anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, il Comune , in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e/o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Qualora il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, il Comune recede altresì dallo stesso nel caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti

non espletate anticipatamente all'aggiudicazione in ragione del malfunzionamento, anche parziale, degli appositi strumenti informatici. In tal caso, resta fermo il diritto dell'appaltatore al pagamento del solo valore delle prestazioni eseguite nonché il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il Comune procederà alla segnalazione alle autorità competenti

ART.29 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.30 SUBAPPALTO

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, laddove sia stato previsto negli atti di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, l'appaltatore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice

L'appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate. Se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.

L'appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti nei casi di cui all'articolo 11 comma 2 bis del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11 comma 2 bis ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2 bis

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune sentito il direttore dell'esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è responsabile in solido nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

L'appaltatore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano

della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.

Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Comune, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati al Comune ai sensi del precedente comma 17 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

ART. 31 RISOLUZIONE

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge o dal contratto, il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) L'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) L'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;

- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- f) qualora l'appaltatore in esecuzione del contratto offra la prestazione dei servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel presente atto ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto e nel contratto
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del DPR n. 445/00 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- j) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'articolo FORZA MAGGIORE del contratto. Sarà onere dell'appaltatore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo. Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'appaltatore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall'appaltatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., lo stesso valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'appaltatore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al citato articolo FORZA MAGGIORE del contratto, dell'applicazione delle penali di cui al presente atto e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente atto
- k) negli altri articoli previsti nel presente atto intitolati Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive, obblighi di riservatezza, brevetti industriali e diritto d'autore, utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, proprietà dei prodotti ove applicabile, garanzia definitiva, divieto di cessione del contratto e cessione di credito, subappalto, risoluzione, codice

di comportamento e piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza , privacy e subingresso nel contratto, verifiche di conformità, subappalto, e nelle altre ipotesi espressamente previste nel contratto

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune , senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95 del D.lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

b) se ricorre il caso qualora nei confronti l'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore , dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p. Nel caso sopra indicato il Comune eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore . L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il Comune formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Comune, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Comune stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Comune incamererà la garanzia definitiva.

Il Comune, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.